

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (*)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,54 (*)
1701 11 90 910	31,58 (*)
1701 11 90 950	( <sup>1</sup> )
1701 12 90 100	35,54 (*)
1701 12 90 910	31,58 (*)
1701 12 90 950	( <sup>1</sup> )
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3864
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,64
1701 99 10 910	37,97
1701 99 10 950	37,97
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3864

(<sup>1</sup>) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

(<sup>2</sup>) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(<sup>3</sup>) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.